

La Stampa Oggi

26 maggio 2010

Medici, senza consenso c'è il danno erariale

Di Antonio G. Paladino

Il medico che non ha informato correttamente il paziente sulle caratteristiche e sui rischi di un intervento chirurgico, risponde delle eventuali conseguenze nocive di quest'ultimo, anche se eseguito con la massima diligenza. Così agendo, infatti, egli trascura quelle cautele che costituiscono lo standard minimo di diligenza richiesto, adottando una condotta caratterizzata da colpa grave e, come tale, sanzionabile dalla magistratura contabile. È quanto ha affermato la sezione giurisdizionale della Corte dei conti siciliana che, nella sentenza n. 828/2010, ha condannato un medico di una struttura pubblica a rifondere circa 13 mila euro per il danno causato ad un paziente, derivante dalla carenza di informazione circa la natura, l'entità e le conseguenze dell'intervento chirurgico al quale lo stesso era stato sottoposto, con conseguente violazione dell'obbligo per il chirurgo di accertarsi che il paziente avesse palesato un valido consenso informato. Secondo il collegio della magistratura contabile siciliana, la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura pubblica per cui egli agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato, deriva dalla mancata osservanza del dovere di informazione circa le conseguenze del trattamento chirurgico cui il paziente verrà sottoposto e dal successivo verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, essendo irrilevante che il trattamento chirurgico sia stato eseguito correttamente o meno. Secondo la Corte, l'illecito si verifica per la violazione del consenso informato. In poche parole, il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso. Pertanto, secondo la Corte siciliana, il medico non può intervenire sul paziente senza avere ricevuto il consenso informato, quale «presupposto ineludibile per un corretto esercizio dell'attività medica».

*chiudi*Assinform / Dal Cin Editore Srl - **ASSINEWS.it**